

**SUL CONCETTO DI “RAVVEDIMENTO” AI FINI DELLA
CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE**

ROSSELLA MASTROTOTARO*

**Corte di Cassazione – Sez. I penale
10 dicembre 2004/11 gennaio 2005,
n. 196 - Pres. Fazzioli – Est. Silvestri – Imp. M. R.
(Annulla con rinvio, Trib. Sorv. Genova,
18 Febbraio 2004)**

Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua.

* * *

La trilogia dei provvedimenti in commento torna nuovamente ad occuparsi della liberazione condizionale offrendo preziosa occasione per definirne la portata in termini aderenti ai canoni costituzionali. Essa si interessa di questioni che hanno diviso la giurisprudenza e la dottrina fin da quando tale istituto è apparso nel nostro ordinamento.

La vicenda processuale ha inizio con un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 18 febbraio 2004 che ammetteva alla liberazione condizionale, in relazione alla pena ancora da scontare, un detenuto in regime di semilibertà che era stato condannato a pene detentive temporanee e a tre ergastoli in relazione ad una serie di delitti, tutti collegati alla sua partecipazione alla banda armata Brigate Rosse.

Si osservava che il detenuto era legittimato ad ottenere la liberazione condizionale sotto il profilo temporale in quanto aveva

* Cattedra di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Lecce

superato il limite legale di espiazione della pena (ventisei anni); in punto di risarcimento, sulla base della documentazione prodotta, era stata accertata l'impossibilità oggettiva ⁽¹⁾ ad adempiere in relazione alle sue modeste condizioni economiche e all'entità dei danni cagionati con i suoi numerosi gravissimi delitti.

Sotto il profilo del ravvedimento la decisione era più ardua in quanto in giurisprudenza si sono affermate due diverse concezioni al riguardo: a) la prima enfatizza il significato etico-morale dell'espressione, ravvisando il ravvedimento in quei comportamenti del condannato dai quali possa desumersi la maturata coscienza del disvalore etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità, il sicuro rigetto di quegli ideali e di quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti ⁽²⁾; b) la seconda tende a sottolineare il significato pragmatico dell'espressione, ravvisando il ravvedimento in quei comportamenti del condannato dai quali possa desumersi una prognosi favorevole in ordine alla sua futura condotta di vita, cioè una prognosi di non recidiva, indipendentemente dalla sua interiore adesione o meno ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale vigente ⁽³⁾.

Il tribunale adito, ritenendo di dover affrontare il problema partendo dalla lettera della legge secondo cui "può essere ammesso alla liberazione condizionale il soggetto condannato che durante l'espiazione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento" (art. 176 c.p.), conclude a favore della nozione pragmatica del concetto di ravvedimento, affermando che, "a tal fine, ciò che conta è il radicale mutamento dello stile di vita del condannato rispetto a quello del suo passato criminoso, mutamento tale da escludere decisamente, data la sua radicalità, il pericolo di recidiva. Non importa conoscere quali siano le motivazioni che hanno portato il condannato a quel mutamento".

Facili obiezioni possono muoversi a questa conclusione.

In primo luogo, sotto un profilo squisitamente letterale, certamente l'uso del sostantivo "comportamento" non consente di fon-

⁽¹⁾ La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che l'impossibilità materiale ad adempiere non deve essere intesa in senso meramente letterale, come stato di miseria o di indigenza assoluta, ma si deve considerare, piuttosto, l'entità del sacrificio che a seguito dell'adempimento il condannato verrebbe a patire, da commisurarsi sulla base della comparazione tra le condizioni economiche dell'istante e l'entità pecuniaria delle suddette obbligazioni rimaste inadempite, tra le tante, v. Cass., 21 novembre 1979, La Nave, in *Cass. pen.*, 1981, 1228.

⁽²⁾ *Ex plurimis* Cass., Sez. I, Acampora.

⁽³⁾ *Ex plurimis* Cass., Sez. I, imp. Rodio.

dare la valutazione del ravvedimento del detenuto su atteggiamenti esclusivamente psicologici e verbali quali le abiure formali, i buoni proponimenti verbali, il ripudio degli ideali e delle spinte devianti del condannato, il pentimento e la riprovazione etica e giuridica per i delitti commessi, dovendosi avere riguardo anche alla condotta concretamente posta in essere.

D'altronde la pena, di cui la liberazione condizionale costituisce una forma alternativa di espiazione, incentrata sulla possibilità di scontarne la parte residua in regime di libertà vigilata, lungi dal costituire esclusivamente uno strumento di redenzione, di riscatto morale dal misfatto commesso, onde emendare e purificare il condannato, deve tendere, piuttosto, alla sua rieducazione⁽⁴⁾.

Tuttavia, non può negarsi che la nozione di "comportamento" - dal quale desumere il sicuro ravvedimento del detenuto - ha una valenza più ampia della buona condotta carceraria richiesta nell'originaria formulazione della norma⁽⁵⁾, sicchè non può ritenersi sufficiente un'indagine limitata alla valutazione della condotta esteriore del condannato durante la detenzione.

Perché si possa accertare il ravvedimento - che giuridicamente e concettualmente postula un comportamento di ripudio, anche sotto il profilo etico-sociale, del reato commesso - si richiede una più ampia e penetrante valutazione della personalità del condannato nella sua evoluzione, tenendo conto, oltre che della condotta carceraria, del suo atteggiamento interiore in relazione al fatto commesso, della sua volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse da lui dimostrato per i valori etici e sociali, dalle manifestazioni di altruismo e solidarietà, dall'interesse per le vittime del reato e dal fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose⁽⁶⁾.

Invero, lo stesso Tribunale di Genova richiama una pronuncia

⁽⁴⁾ Fin dai tempi del progetto del codice penale abrogato, il guardasigilli Zanardelli aveva sottolineato che il metodo graduale del sistema penitenziario mirante ad attenuare il rigore della pena fino a far riacquistare al detenuto lo stato di libertà nella forma della liberazione condizionale era dovuto non a principi ascetici o ad una malintesa filantropia che qui non troverebbe posto opportuno, né infine per un intento esclusivo di emenda, ma più specialmente per la pratica considerazione che il maggior numero dei delinquenti, passibili solo di una pena temporanea, deve pur prima o poi ritornare in mezzo alla società, e che perciò è supremo interesse di questa che la pena, oltre ad essere afflittiva, sia riformatrice e possa restituire al consorzio civile individui meno proclivi a delinquere e più disposti ad osservare le leggi, v. *Relazione ministeriale al progetto del codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, 1887, p. 14.

⁽⁵⁾ La riforma attuata con l. 25 novembre 1962, n. 1634 ha introdotto un criterio attinente non all'aspetto esteriore della condotta, ma ad un'evoluzione positiva del carattere e delle abitudini di vita effettivamente operatasi nel detenuto.

⁽⁶⁾ Cass., 19 novembre 1990, Porcu, in *Cass. pen.*, 1992, 1504.

della Corte Costituzionale⁽⁷⁾ in cui si osserva che il requisito del sicuro ravvedimento⁽⁸⁾ introdotto dall'art. 2 l. n. 1634/62 costituisce, fra i presupposti della liberazione condizionale, quello che meglio connota il fondamento dell'istituto, in stretta ed essenziale correlazione con la funzione rieducativa della pena indicata nell'art. 27 comma 3 Cost., in linea con il venir meno della pericolosità sociale del condannato e con gli esiti del percorso rieducativo.

A voler interpretare questa affermazione dovrebbe concludersi che, partendo dal presupposto che la pena deve tendere a rieducare il reo, la concessione della liberazione condizionale, quale forma alternativa di espiatione della pena, deve tendere allo stesso risultato, sicchè l'ammissione al suo godimento dovrà essere condizionata al raggiungimento del fine rieducativo nella forma alternativa del ravvedimento del condannato, indice dell'avvenuta rieducazione del medesimo, unitamente alla cessata pericolosità sociale che, ove sussista, è la negazione di quella riabilitazione interiore che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto⁽⁹⁾.

Invero, proprio alla luce di questo inquadramento storico-sistemico dell'istituto, non pare che il tribunale di sorveglianza possa limitarsi a valutare la condotta carceraria esteriore del condannato onde verificare se vi è stato quel radicale cambiamento dello stile di vita che, secondo una parte della giurisprudenza, consente, data la sua radicalità, di affermare con certezza che il reo non tornerà a delinquere.

La radicalità del cambiamento su cui può fondarsi il giudizio prognostico richiesto per l'ammissione alla liberazione condizionale (lo suggerisce la stessa etimologia della parola) non attiene al tipo o alla durata⁽¹⁰⁾ o, ancora, alla diversità estrinseca della condotta attuale rispetto a quella passata, ma si ricollega a ragioni più profonde concernenti le spinte motivazionali personali che hanno indotto il detenuto ad aderire ad un nuovo stile di vita.

Al contrario, è da ritenere che alla base di quel cambiamento

⁽⁷⁾ Corte Cost., sent. 20 luglio 2001 n. 273.

⁽⁸⁾ VASSALLI, *La riforma della liberazione condizionale*, in *Rass. stud. penit.*, 1951, p. 407 afferma che contro il termine ravvedimento, anche se di uso antico e tradizionale nessuno può avere obiezioni, dato che esso è frutto di una riforma dichiaratamente volta ad uniformare il codice alla Costituzione, la quale assegna alla pena detentiva una funzione rieducativa.

⁽⁹⁾ Cass., 28 gennaio 1991, Negri, in *Cass. pen.*, 1992, 1502.

⁽¹⁰⁾ Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, la considerazione del criterio della durata della buona condotta sarà maggiore nei delitti di particolare gravità, indice di un elevato grado di pericolosità e asocialità, le quali non possono che regredire gradualmente nel tempo, Cass., Sez. I, 15 ottobre 1976, Scruci, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1979, p. 291.

debba esserci anzitutto la coscienza degli errori commessi; questa, a sua volta, deve essere indotta non tanto dal rimprovero o monito insito in una statuizione punitiva, quanto dalla percezione del disvalore sociale e morale delle precedenti condotte criminose. Il riconoscimento dell'illiceità del fatto commesso costituirà l'antecedente logico e necessario della scelta di uniformarsi a nuove regole di condotta, che solo in tal modo potrà dirsi veramente libera, consapevole e definitiva ⁽¹¹⁾.

Il risultato rieducativo del trattamento penitenziario deve anzitutto mirare al ravvedimento del condannato sotto un profilo intimamente psicologico e morale, affinché questi possa maturare la coscienza della fallacia delle regole di condotta e dei valori precedentemente osservati.

Certamente, la progressività del trattamento penitenziario andrà di pari passo con l'esteriorizzazione di quel ravvedimento morale in uno stile di vita radicalmente diverso da quello passato, tale da consentire, a questo punto, quel giudizio prognostico di non recidivanza che consentirà l'ammissione del condannato alla libertà vigilata.

In altri termini, l'analisi della condotta esteriore consentirà al giudice di accertare l'avvenuto cambiamento dello stile di vita; l'indagine sulle motivazioni interiori di quel cambiamento dà la misura della radicalità dello stesso, sì da poter ritenere con ragionevole probabilità che il soggetto, rimesso in libertà, non tornerà a delinquere.

Solo sulla base di un'analisi così articolata potrà prudentemente ammettersi a libertà vigilata un soggetto condannato all'ergastolo o che deve ancora scontare una pena temporanea pari, nei casi più gravi, pur sempre a cinque anni, con intuibili implicazioni sui beni dell'incolumità e sicurezza collettive.

Alla luce delle considerazioni svolte, suscita perplessità l'idea, condivisa dal Tribunale di Genova, che il concetto di ravvedimento non implichi quello di intima accettazione da parte del condannato dei valori etico-morali violati con i delitti commessi, rilevando solo il dato esteriore del mutamento di condotta.

Invero, questa affermazione va misurata con la gravità delle condotte poste in essere, caso per caso. La commissione, come nel caso in esame, di una serie di delitti, tra i quali numerosi omicidi collegati alla partecipazione del condannato con funzioni direttive alla banda armata "Brigate Rosse", notoriamente sovversiva dell'ordine costituito, non consente di concludere serenamente nel

⁽¹¹⁾ *Ex plurimis*, Cass, 26 marzo 1992, Nicoletti, in *Cass. pen.* 1994, 607.

senso indicato, venendo, qui, in rilievo la valutazione di un soggetto che ha agito non semplicemente contravvenendo alle regole dello Stato, ma precipuamente allo scopo di sovvertirle per rendere possibile l'affermazione di altri valori. Donde la necessità di considerare nella valutazione del possibile ravvedimento dell'autore di reati di questa specie anche l'intima accettazione di quell'ordine finora combattuto⁽¹²⁾.

La necessità di verificare che il cambiamento della condotta esteriore tenuta dal detenuto fuori e dentro il carcere, vada di pari passo, ed anzi sia generato da un cambiamento ideologico e psicologico della sua personalità, è suggerita da altre due considerazioni, una di natura pratica, l'altra di carattere teleologico.

In primo luogo, non può sottovalutarsi il rischio che ragioni meramente opportunistiche o sottili calcoli utilitaristici possano aver indotto il condannato a comportamenti esteriormente corretti⁽¹³⁾, come nel caso di chi, sottoposto ad una punizione, vi si adegui solo per evitarne un inasprimento o per ottenere benefici e non per aver compreso la gravità del proprio operato e la necessità di sfruttare il periodo di detenzione quale occasione per ravvedersi⁽¹⁴⁾.

In secondo luogo, alla formula adottata nell'art. 176 c.p. è sottesa una *ratio* che mal si concilia con la esclusiva valorizzazione

⁽¹²⁾ In passato si è affermato - con giurisprudenza significativamente ripresa da Cass., 7 ottobre 1992, Romano, in *Cass. pen.*, 1994, p. 60 - che il titolo e la gravità del reato costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il suo sicuro ravvedimento, imponendo una valutazione tanto più rigorosa quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dal delitto commesso: cfr. Cass., 29 maggio 1985, Ciampi, in *Riv. pen.*, 1986, 455.

⁽¹³⁾ Tuttavia, non si disconosce che l'incentivo utilitaristico può condurre all'adesione del trattamento, e molto spesso, all'accettazione spontanea e cosciente delle regole elementari, necessarie per un'armonica convivenza. Anche durante i lavori preparatori al codice Zanardelli, si sottolineava che la buona condotta poteva diventare a poco a poco una benefica abitudine, che non può non esercitare un'azione rigeneratrice nell'animo del condannato. Tanto più che le "azioni umane" derivano quasi tutte dal solo impulso dell'interesse personale.

⁽¹⁴⁾ A tal ultimo fine, si consideri che ciò è possibile solo nella misura in cui il precetto costituzionale di cui all'art. 27 comma 3 Cost. sia considerato non solo alla stregua di una norma programmatica bensì di un precetto, appunto, per il legislatore di prevedere e concretare strumenti di trattamento idonei a perseguire la finalità rieducativa della pena. A tal fine, l'art. 1 ord. penit. rivela un peculiare valore programmatico, confermato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione, che definisce il trattamento dei detenuti come offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, e volti a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale; la quale, a sua volta, deve intendersi non come passivo adattamento al contesto sociale, ma come volontà ed insieme capacità di recepire e rispettare il sistema di norme e di valori accolto, e di apportarvi il proprio fattivo contributo: così *Cesaris, Sulla valutazione del sicuro ravvedimento ai fini della liberazione condizionale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1979, p. 293.

di un dato formale – la circostanza che il condannato abbia dato prova di buona condotta –, giacché, se così fosse, la liberazione condizionale finirebbe per degradare a semplice premio per il buon andamento della vita penitenziaria⁽¹⁵⁾, con evidente sproporzione tra scopo perseguito e beneficio correlato, il quale mira invece ad agevolare il ravvedimento del condannato.

La liberazione condizionale si configura, oggi, come un mezzo di trattamento, o meglio come una tappa fondamentale del processo diretto alla risocializzazione del detenuto ed al suo reinserimento nel contesto sociale⁽¹⁶⁾. Nelle sue dinamiche, il ravvedimento non è solo un presupposto, ma rappresenta il fine della previsione legislativa della liberazione condizionale, la ragione di merito del provvedimento, nel che si rispecchia la causa dell'istituto⁽¹⁷⁾.

Ciò non di meno, volendo verificare la praticabilità in concreto della soluzione proposta dal Tribunale di Genova, basata su di una concezione esclusivamente pragmatica del ravvedimento, è facile dimostrare che l'operazione valutativa da esso proposta non consente ugualmente di formulare quel giudizio prognostico di non recidiva cui essa pur tende. Secondo il Tribunale, in punto di verifica del ravvedimento, deve accertarsi solo che ci sia stato un cambiamento radicale dello stile di vita rispetto a quello passato - ciò che deve stabilirsi esclusivamente sulla base delle condotte assunte per tutto il tempo dell'espiazione della pena, stante l'irrelevanza delle motivazioni espresse o inesprese di quel mutamento - donde farne discendere la certezza, per quanto da esso oggettivamente traspare, che nei delitti commessi il condannato non potrà ricadere.

Orbene, l'analisi della condotta assunta per tutto il periodo di espiazione, indipendentemente dalle sue motivazioni personali,

⁽¹⁵⁾ Nell'ottica del guardasigilli Rocco la liberazione condizionale si configurava come un opportuno correttivo alla pena di lunga durata, con la caratteristica di premio per i detenuti che si fossero distinti per buona condotta e, solo in via del tutto marginale, come avviamento alla vita libera. Anzi la finalità più evidente dell'istituto era colta nella sua idoneità ad invogliare gli altri detenuti a tenere un comportamento meritevole del provvedimento; a tal scopo venne anche indetta "la festa della liberazione", stabilendosi nell'art. 200 reg. penit. che il direttore desse notizia dell'avvenuta liberazione condizionale con i mezzi più adatti in tutte le sezioni dello stabilimento e che gli insegnanti, il cappellano, i dirigenti tecnici approfittassero di questa occasione per illustrare il significato morale e sociale del provvedimento e gli effetti economici di esso in favore del liberato e della sua famiglia, e per stimolare i condannati a seguire l'esempio di chi era stato beneficiato di quella concessione.

⁽¹⁶⁾ Sull'abbandono della concezione premiale della liberazione condizionale e sulla sua trasformazione in uno strumento di individualizzazione della fase dell'esecuzione della pena, cfr. LARIZZA, *Liberazione condizionale: verso l'abbandono della concezione premiale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1991, p. 604 s.

⁽¹⁷⁾ Così FOSCHINI, *La liberazione condizionale*, in *Arch. pen.*, 1948, p. 51.

consente solo di accertare il dato oggettivo del comportamento del condannato in presenza di determinate condizioni trattamentali ed ambientali, e di formulare, al più, una previsione, secondo l'*id quod plerumque accidit*, di medesimezza delle future condotte nel caso in cui al soggetto, libero, sarà consentito operare nelle stesse condizioni.

Giudizio, questo, palesemente lontano da quella certezza di non recidivanza futura ed incondizionata che il tribunale vorrebbe potersi desumere oggettivamente dal mutamento radicale dello stile di vita accertato durante il periodo carcerario.

In altri termini, anche a voler intravedere nel cambiamento dello stile di vita attuale del condannato i "segni" di una stabile inversione comportamentale, il corrispondente giudizio prognostico non potrebbe attingere il grado della certezza, fondato com'è sull'accertamento di una condotta tenuta dal condannato sotto l'influenza e per effetto di precisi impulsi trattamentali, e in un contesto, quello carcerario, affatto simulabile *extramoenia* ⁽¹⁸⁾.

Viceversa la valutazione, ai fini del ravvedimento, delle radici ideologiche e psicologiche del cambiamento della personalità del reo consentirà di individuare con sufficiente precisione i criteri e i valori, ossia la filosofia di vita cui si uniformerà il condannato anche in stato di libertà, indipendentemente dai contesti e dagli stimoli che percepirà al di fuori del carcere.

Fatta questa precisazione sulla corretta interpretazione del concetto di ravvedimento, si può concordare nel ritenere che il suo accertamento non può ancorarsi esclusivamente ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, ma deve pur sempre fondarsi su parametri certi ed obiettivi, su comportamenti positivi e sintomatici, senza tuttavia privilegiarli rispetto alle prime.

Restando ancorati al caso di specie, nel corso dell'esecuzione della pena il detenuto, ristretto dal 1980, ha ottenuto il beneficio della semilibertà dopo diciotto anni dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Per i primi tredici anni di reclusione non è mai uscito all'esterno, successivamente ha regolarmente fruito di periodici permessi premio stante la regolarità della sua condotta a mente dell'ultimo comma dell'art. 30 *ter* ord. penit., per il quale tale qualifica è ravvisabile

⁽¹⁸⁾ CESARIS, *op. cit.*, p. 298, invita a non dimenticare che, purtroppo, il trattamento si svolge in un ambiente totalmente diverso da quello esterno, in cui mancano al detenuto il continuo controllo e la guida da parte del personale preposta alla sua rieducazione. Si rivela perciò molto spesso una fragilità o, meglio, una maggiore labilità degli ex condannati a resistere alle sollecitazioni criminogenetiche.

quando i condannati, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzative negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

Peraltro, in giurisprudenza si è precisato che, ai fini della configurabilità del ravvedimento richiesto per la concessione della liberazione condizionale, non è sufficiente una normale buona condotta del condannato, né la mancanza di elementi che giustifichino una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi, quali il riguardo ed il consapevole rispetto verso il personale dell'istituto, la collaborazione spontanea in attività svolte nell'interesse comune, anche al di là degli impegni assunti e il doveroso rispetto verso gli agenti di custodia⁽¹⁹⁾.

Risulta, altresì, che il condannato, durante la fruizione dei benefici in parola, ha sempre ottemperato alle prescrizioni impostegli dimostrando, in tal modo, di essere responsabile non solo sotto l'egida della sorveglianza penitenziaria, bensì anche in stato di libertà, dunque in una situazione di più facile inosservanza delle regole imposte.

Indici dell'idoneità ad essere riammesso alla libertà, sia pur vigilata, sono il raggiungimento di un buon livello culturale e buone capacità relazionali, sempre informate a correttezza, e notevoli capacità e predisposizioni alla attività lavorativa, svolta con professionalità.

La circostanza di essersi impegnato anche in attività di tipo assistenziale e di volontariato, se da un canto potrebbe dirsi sospetta ove strumentalizzata dal condannato al fine di offrire un'immagine di sé avvolta da gratuito buonismo, dall'altro non può non essere considerata quantomeno un indice del desiderio di rimediare ai propri errori e riscattarsi dalle offese cagionate, tramite l'assistenza se non direttamente alle vittime dei suoi crimini, quantomeno a favore di altre persone ugualmente svantaggiate e bisognose⁽²⁰⁾.

Giova ricordare che la liberazione condizionale è un istituto che non solo si inserisce decisamente nell'ambito della funzione

⁽¹⁹⁾ Cass., 18 dicembre 1991, Farina, in *C.E.D. Cass.*, n. 189981; Cass. 26 aprile 1976, Di Natale, in *Cass. pen.*, 1977, 852; Cass., 11 maggio 1976, Caldara, in *Giur. it.*, 1977, 452.

⁽²⁰⁾ Il fatto che risulti dimostrata l'obiettivo impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima del reato in particolare, e in generale nei confronti di persone bisognose, nonché la manifestazione di intendimenti riparatori, se non sul piano materiale, quantomeno su quello morale, possono essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento, cfr. Cass., 13 aprile 1992, Nanni, in *C.E.D. Cass.*, n. 190107.

rieducativa della pena, ma che si pone altresì quale momento tendenzialmente terminale del trattamento progressivo di "risocializzazione" del condannato a pena detentiva, promuovendone il pieno reinserimento nel tessuto sociale. Una prognosi sicuramente favorevole non può prescindere dalla valutazione dei comportamenti che rivelino la consapevolezza e l'adesione da parte del reo ai valori fondamentali della vita sociale.

Tra i valori fondamentali della vita comune deve evidentemente annoverarsi in posizione prioritaria la solidarietà sociale che richiede l'adempimento di doveri che l'art. 2 Cost. definisce inderogabili.

Estraneo alla valutazione dei risultati del trattamento è certamente l'avvenuto risarcimento dei danni alle vittime del reato.

La sua omissione non può considerarsi indice di disinteresse per costoro ove sia dipesa dall'impossibilità materiale di provvedervi, e comunque il risarcimento costituisce un presupposto autonomo e diverso rispetto al ravvedimento, sicché la sua omissione non può incidere negativamente sulla valutazione del secondo.

Orbene, alla luce di queste risultanze, sia il Tribunale di sorveglianza di Genova che la Corte di Cassazione ritengono integrato il requisito del ravvedimento del detenuto.

A turbare il giudizio complessivo dell'avvenuta rieducazione sulla base e alla luce dei risultati del percorso rieducativo e della cessata pericolosità sociale, tuttavia, vi è un'ultima affermazione della relazione del C.S.S.A., che evidenzia una situazione di stanchezza del soggetto da attribuire al perdurare della sua condizione di semilibero, senza apparente sbocco, ossia una staticità della situazione che potrebbe influire negativamente sulla progettazione di un futuro compromettendo l'attuale equilibrio.

Da questa affermazione la Corte di Cassazione desume che il processo di rieducazione sociale non è ancora esaurito, alla luce di quel principio di progressività trattamentale che, governando la concessione appunto progressiva delle misure alternative, vige anche per la liberazione condizionale, giusta l'assimilazione tra questa e le prime.

Invero, v'è una differenza sostanziale che distingue l'istituto in questione, previsto dal codice penale, dalle misure alternative alla detenzione, disciplinate dall'ordinamento penitenziario: per quest'ultime è previsto lo snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio - nell'ordine, liberazione anticipata, semilibertà, affidamento in prova - in relazione ai progressi evidenziati nel percorso di reinserimento sociale del condannato.

Viceversa, nella liberazione condizionale il sicuro ravvedimento, quale forma alternativa e peculiare dell'avvenuta rieducazione

del condannato, è il presupposto fondante del diritto al reinserimento nel contesto sociale, nella misura in cui tale ravvedimento consenta di prevedere con ragionevole probabilità che il detenuto non tornerà a delinquere⁽²¹⁾; la discrezionalità consentita al giudice investito di una richiesta di ammissione alla liberazione condizionale concerne la valutazione dell'esistenza delle condizioni richieste ex art. 176 c.p., accertate le quali, alla stregua dei parametri sopra indicati, va concesso al detenuto il beneficio⁽²²⁾.

Nel caso esaminato, in cui il Tribunale di Genova si è ispirato alla stessa concezione pragmatica di ravvedimento condivisa dalla Suprema Corte, la stanchezza del condannato, nella considerazione del giudice di merito, non è risultata indice del mancato completamento del percorso rieducativo, come vorrebbe la Corte medesima, bensì della necessità di restituire al condannato lo *status* di libertà, sia pur vigilata, nel quale quel percorso iniziato, sotto il segno della rieducazione, attraverso il trattamento penitenziario potesse proseguire nella direzione del reinserimento sociale.

Si può forse negare che lo *status* naturale di un individuo ravveduto sotto ogni punto di vista - morale, culturale, lavorativo, affettivo - sia quello di libero?

Altro discorso deve farsi sul termine "sicuro", che va inteso in senso funzionalmente limitato, cioè come prognosi favorevole di non recidivanza.

L'art. 176 c.p. richiede ai fini della concessione solo la possibilità di formulare un giudizio prognostico di non recidivanza e non un accertamento definitivo di essa, dunque un *quid minus* rispetto a quest'ultimo.

⁽²¹⁾ Cfr. Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 204, in *Giur. cost.*, 1974, p. 3528, che sottolinea la natura non premiale dell'istituto, riconoscendo in capo al condannato il diritto alla liberazione condizionale qualora la pena abbia assolto positivamente il suo compito rieducativo e, in capo allo Stato l'obbligo di mettere a punto mezzi idonei a tradurre in concreto l'idea rieducativa; Corte cost., sent. n. 282/1989 ribadisce la tesi della "discrezionalità vincolata", ritenendo che la discrezionalità del giudice possa esplicarsi soltanto nell'individuazione delle condizioni previste dall'art. 176 c.p., e segnatamente del sicuro ravvedimento, negando la possibilità di ricorrere ad altre ragioni per motivare il diniego della liberazione condizionale; cfr., altresì, Cass., 16 marzo 1977, Magaro, in *Cass. pen.*, 1978, 1009, secondo cui quando si sia avuto il recupero sociale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge, si deve concedere la liberazione condizionale trattandosi di un diritto perfetto del condannato.

⁽²²⁾ Di segno contrario è quella parte della dottrina e della giurisprudenza che sostiene la natura discrezionale della liberazione condizionale in quanto il giudice, pur dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 176 c.p., può negare la liberazione condizionale sulla base di ulteriori valutazioni inerenti, ad esempio, la tenuità della pena inflitta, l'opportunità sociale della concessione del beneficio, etc.: cfr. BERNABEI, *Sul progetto di riforma della liberazione condizionale*, in *Giust. pen.*, 1948, I, c. 189; in giurisprudenza, v. Cass., 5 dicembre 1975, in *Cass. pen.*, 1977, p. 347.

La certezza potrà conseguirsi solo *ex post*.

Invero, il liberato condizionalmente è, come dire, in prova: si attendono da lui conferme definitive del ravvedimento, che soltanto in una condizione di libertà possono essere compiutamente ed indiscutibilmente offerte. Lo Stato ha interesse a stimolare l'esito positivo della prova, e la libertà vigilata *ex art. 230 c.p.* ne è segno evidente e tangibile per lo stesso condannato.

D'altronde, anche il modo di intendere quest'ultima è radicalmente mutato rispetto al passato.

La presunzione di pericolosità sulla quale il legislatore giustificava l'applicazione della misura della libertà vigilata era coerente con un assetto in cui il requisito essenziale per l'ammissione alla liberazione condizionale era dato dalla buona condotta tenuta in istituto, la quale, come detto, era difficilmente utilizzabile quale parametro per la formulazione di giudizi prognostici positivi riguardo al comportamento in libertà del condannato.

Una volta introdotto, in luogo della buona condotta, il presupposto del ravvedimento, che consente la formulazione di un giudizio positivo sul futuro comportamento del liberato condizionalmente, resta ben poco spazio per ritenere compatibile con l'accertamento di tale requisito la presunzione di persistente pericolosità sociale del condannato.

Indipendentemente dalla possibile contraddizione esistente nella contemporanea formulazione di un giudizio di sicuro ravvedimento e di probabile commissione di futuri reati, la libertà vigilata ha subito sostanziali modifiche legislative a partire dalla l. n. 354/75, per effetto delle quali nei confronti dei sottoposti a tale misura il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza finalizzati al loro reinserimento sociale: in tal modo, la libertà vigilata si trasforma in libertà assistita, attraverso l'accentuazione dell'aspetto rieducativo della misura a discapito di quello poliziesco⁽²³⁾.

Alla luce di tali considerazioni, è condivisibile la decisione del Tribunale di sorveglianza di Genova che, in sede rinvio, ha confermato la concessione del beneficio già accordato con la prima ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione: diversamente, la prosecuzione della restrizione carceraria, nonostante l'intervenuta rieducazione del detenuto, avrebbe assunto connotati esclusivamente affittivi, in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost.

⁽²³⁾ SCHIAVI, *La liberazione condizionale tra istanze rieducative ed esigenze di difesa sociale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1990, p. 669.